



**COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA**  
PROVINCIA DI VICENZA

**VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**  
**N. 33 DEL 10/02/2022**

**OGGETTO: CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA GAMBA AD ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI DI BASSANO DEL GRAPPA A.P.S..**

L'anno 2022, il giorno dieci del mese di Febbraio alle ore 14:55 nella Sala Ferracina.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Elena Pavan e nelle persone dei signori Assessori

Nome	Ruolo	P/A/G
PAVAN ELENA	SINDACO	P
MARIN ROBERTO	VICESINDACO	P
MAZZOCCO CLAUDIO	ASSESSORE	P
ZONTA ANDREA	ASSESSORE	P
VIERO ANDREA	ASSESSORE	P
SCOTTON MARIANO	ASSESSORE	P
ZANATA MAVI'	ASSESSORE	P
CABION MARIA GIOVANNA	ASSESSORE	P

Con l'assistenza del Segretario Generale, dott. Mirko Bertolo.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del Vicesindaco e Assessore al Patrimonio Roberto Marin;

Visti:

- Part. 118, comma 4, della Costituzione Italiana, ai sensi del quale “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- Part. 71 del D. Lgs. n. 117/2017 che consente allo Stato, alle Regioni, alle Province Autonome e agli Enti Locali di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;
- la Deliberazione n. 87/2014/PAR, resa dalla Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo Lazio, la quale ha espresso parere favorevole alla possibilità che un immobile di proprietà comunale possa essere utilizzato a titolo gratuito per finalità di interesse pubblico, a vantaggio e a beneficio della collettività amministrata in quanto “deroghe al principio generale di redditività del bene pubblico sono ammissibili nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcuno scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni”;
- il Regolamento Comunale per la Concessione di benefici finanziari, vantaggi economici e patrocinio ad enti pubblici e soggetti privati, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11.02.2016, successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22/2018, n. 25/2020, n. 85/2020;
- in particolare, Part. 25 del Regolamento Comunale suddetto, intitolato “Concessione di spazi comunali quali sedi di associazioni”;

Premesso che:

- il Comune di Bassano del Grappa è proprietario dell'immobile sito in via Gamba n. 48, denominato “Eredità Ex Baccin – Centro Storico”;
- l'unità immobiliare facente parte del sopracitato immobile, sita al 1° piano, catastalmente identificata Comune Censuario di Bassano del Grappa fabbricati NCEU Foglio 3, Mappale 123, Subalterno 8, Categoria Catastale A/10, Classe 3, Consistenza 5 vani, Superficie Catastale 79 mq, Rendita € 1.730,13, oltre a quota parte delle parti comuni, il tutto come meglio individuato nella planimetria allegata (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, rientra nella categoria di beni patrimoniali indisponibili del Comune di Bassano del Grappa, in quanto destinata ad uso istituzionale dell'Ente e strumentale all'assolvimento di servizi di natura pubblica e, pertanto, è vincolata ad una destinazione di utilità pubblica e non può essere sottratta a tale destinazione, se non nei modi stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 828, comma 2, c.c.;
- i beni facenti parte del patrimonio indisponibile sono concessi a terzi, in base all'art. 828 c.c., con l'applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso stesso. Di regola l'utilizzazione, finché permane la destinazione a bene patrimoniale indisponibile, avviene mediante atto di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa;

Dato atto che:

- gli spazi del Museo dovranno accogliere l'imminente Mostra del Canova con relativi allestimenti, oltre ad essere soggetti a molteplici lavori finalizzati alla realizzazione di progetti di tutela e di valorizzazione del patrimonio museale, avviati dall'Area III<sup>^</sup>, di seguito riportati:
  - restauro e conservazione ala ovest della loggia del chiostro del museo civico: progetto in corso e in attesa parere soprintendenza, importo euro 220.000;
  - rinforzo solaio ottagonale museo civico: lavori in corso e ultimati per il mese di aprile;

- sostituzione illuminazione piano nobile museo civico: progetto in corso e da ultimare prima della Mostra del Canova, fatte salve le indagini sui soffitti del 2° piano, importo euro 180.000;
- interventi sicurezza anti-intrusione museo: progetto in corso e da ultimare prima della Mostra del Canova, fatte salve le indagini sui soffitti del 2° piano, importo euro 50.000;
- miglioramento impianto trattamento aria museo civico: progetto in corso e da ultimare prima della Mostra del Canova, fatte salve le indagini sui soffitti del 2° piano, importo euro 110.000;
- rinforzo solai museo civico: studio di fattibilità approvato, da dare incarico per progetto esecutivo, importo euro 400.000;
- l'Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti di Bassano del Grappa A.p.s. ha attualmente sede presso gli spazi del Museo;

Ritenuto opportuno trasferire la sede dell'Associazione citata, al fine di permettere la realizzazione dei lavori presso il Museo;

Verificato che la citata Associazione risulta essere regolarmente iscritta all'Albo delle Associazioni Comunali nell'ambito di quelle Culturali, ricreative e del tempo libero;

Rilevato che i locali in oggetto non risultano essere vincolati come beni culturali, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 137/2002), Parte Seconda;

Atteso che:

- la concessione a titolo gratuito di bene immobile facente parte del patrimonio di un Ente Locale è da quantificarsi in termini di attribuzione di un vantaggio economico e come tale da assoggettarsi alle procedure amministrative prescritte dall'art. 12 della L. 241/1990 e dall'art. 25, comma 10, del summenzionato Regolamento Comunale, pertanto il canone non applicato è da considerarsi quale contributo riconosciuto all'Associazione suddetta, così come altresì previsto dalle Deliberazioni n. 552/2010/PAR della Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo Marche e Deliberazione n. 349/2011/PAR della Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo Lombardia;
- la quantificazione del vantaggio economico per la concessione a titolo gratuito dell'unità immobiliare in oggetto a favore della sopracitata Associazione è quantificata dal Servizio Sviluppo, Investimenti e Patrimonio in circa € 1.500,00 annui;

Considerato che la concessione dei locali in oggetto permette di garantire una migliore conservazione degli stessi e degli impianti in esso presenti, evitandone il deterioramento dovuto all'inattività;

Valutato di concedere solo parte del 1° piano dell'immobile "Eredità Ex Baccin – Centro Storico", così come sopra precisato ed evidenziato nella planimetria allegata (Allegato 1), al fine di garantire la fruizione di spazi comunali anche ad altre associazioni, viste le molteplici richieste di concessione di sedi associative pervenute presso il Servizio Sviluppo, Investimenti e Patrimonio;

Ritenuto di concedere i locali in oggetto all'Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti di Bassano del Grappa A.p.s., avente sede legale in via Museo, 6, 36061, Bassano del Grappa, VI, iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al n. VI0634, codice fiscale 91005740245, in virtù delle finalità culturali, civili e sociali perseguite e allo scopo di favorire la tutela e la valorizzazione delle raccolte del museo, dei monumenti e, più in generale, del paesaggio del bassanese, destinandola a sede dell'Associazione stessa;

Valutato di fissare i seguenti criteri ed elementi fondamentali del rapporto concessorio:

- utilizzo esclusivo per espletamento delle attività proprie dell'Associazione;

- durata di n. 3 anni, senza possibilità di proroga tacita, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, con facoltà per l'Amministrazione Comunale di revocare in qualsiasi momento il rapporto di concessione in caso di non corretta gestione e/o di superiori sopravvenuti interessi pubblici;
- recesso unilaterale da notificare all'altra parte almeno n. 3 mesi prima della data di scadenza del contratto;
- non dovranno essere apportate modifiche agli impianti presenti, salvo autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- non prevedere un canone di concessione, stante la natura non lucrativa e meritoria delle attività svolte a favore della collettività dall'Associazione di cui sopra;
- prevedere a carico dell'Associazione l'obbligo di sostenere tutte le spese di gestione relative ai locali in oggetto e di rimborsare, limitatamente alla propria quota di competenza, costi sostenuti dal Comune per utenze (energia elettrica, acqua, gas) intestate allo stesso, stante la promiscuità dei contatori del 1° piano dell'immobile;
- ripartire gli oneri gestionali e di manutenzione a carattere ordinario a carico dell'Associazione concessionaria e a carattere straordinario a carico del Comune;
- responsabilità esclusiva dell'Associazione in caso di danni a cose e/o a persone all'interno dei locali e ogni altro danno derivante dall'utilizzo degli stessi;
- i locali, al termine del periodo previsto, dovranno essere riconsegnati al Comune nello stesso stato in cui sono stati ricevuti e liberi da cose e/o persone;

Ritenuto necessario che la suddetta Associazione accetti i sopracitati elementi fondamentali del contratto;

Visti:

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 334 in data 17.12.2013 e modificato da ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 13.10.2020;
- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14.07.2003, integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 10.04.2014;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22.12.2020, avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11.02.2021 con cui è stato approvato il Piano della Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
- il D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;

Visto il parere di regolarità tecnica ex art.49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio interessato;

Visto il parere di regolarità contabile ex art.49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio finanziario;

Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario generale ai sensi dell'art. 35 comma 7 dello Statuto comunale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge.

## **DELIBERA**

1. di confermare la premessa narrativa quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di concedere, per le ragioni espresse in premessa, a titolo gratuito, all'Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti di Bassano del Grappa A.p.s., avente sede legale in via Museo, 6, 36061, Bassano del Grappa, VI, iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al n. VI0634, codice fiscale 91005740245, parte dell'unità immobiliare sita in via Gamba n. 48 – Bassano del Grappa, 1° piano, catastalmente identificata Comune Censuario di Bassano del Grappa fabbricati NCEU Foglio 3, Mappale 123, Subalterno 8, Categoria Catastale A/10,

Classe 3, Consistenza 5 vani, Superficie Catastale 79 mq, Rendita € 1.730,13, oltre a quota parte delle parti comuni, il tutto come meglio individuato nella planimetria allegata (Allegato 1), secondo i seguenti criteri ed elementi fondamentali:

- utilizzo esclusivo per espletamento delle attività proprie dell'Associazione;
  - durata di n. 3 anni, senza possibilità di proroga tacita, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, con facoltà per l'Amministrazione Comunale di revocare in qualsiasi momento il rapporto di concessione in caso di non corretta gestione e/o di superiori sopravvenuti interessi pubblici;
  - recesso unilaterale da notificare all'altra parte almeno n. 3 mesi prima della data di scadenza del contratto;
  - non dovranno essere apportate modifiche agli impianti presenti, salvo autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;
  - non prevedere un canone di concessione, stante la natura non lucrativa e meritoria delle attività svolte a favore della collettività dall'Associazione di cui sopra;
  - prevedere a carico dell'Associazione le spese relative alle utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento, rifiuti...);
  - ripartire gli oneri gestionali e di manutenzione a carattere ordinario a carico dell'Associazione concessionaria e a carattere straordinario a carico del Comune;
  - responsabilità esclusiva dell'Associazione in caso di danni a cose e/o a persone all'interno dei locali e ogni altro danno derivante dall'utilizzo degli stessi;
  - i locali, al termine del periodo previsto, dovranno essere riconsegnati al Comune nello stesso stato in cui sono stati ricevuti e liberi da cose e/o persone;
3. di approvare la planimetria dei locali in oggetto (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
  4. di prendere atto che l'Associazione dovrà accettare i suddetti elementi fondamentali del rapporto concessorio e gli oneri gestionali e di manutenzione che saranno allegati all'atto;
  5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 25, comma 10, del suddetto Regolamento Comunale, il beneficio economico che deriva alla summenzionata Associazione dalla concessione dei locali è pari a circa € 1.500,00 annui;
  6. di dare atto, altresì, che tutti i provvedimenti conseguenti e necessari alla conclusione del procedimento, compresa l'approvazione dello schema d'atto, sono di competenza del Dirigente di riferimento;
  7. di dare atto, inoltre, che non sussistono oneri a carico dell'Amministrazione Comunale per l'esecuzione della suddetta concessione;
  8. di dichiarare la presente Deliberazione di Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'imminenza dei lavori presso il Museo e la conseguente necessità di assegnare nuova sede all'Associazione citata.

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
Sig.ra Elena Pavan

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005*

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Mirko Bertolo

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005*

**Elenco degli allegati:**

<b>Nome allegato</b>	<b>Impronta SHA-256</b>
dlg_Proposta_08-02-2022_09-08-27.pdf	a5501ad6e2451b8af7364b95289163ba00ef8239a4b730decee8a12572553e8f
Parere Contabile.pdf.p7m	07cb20e56329b9b504b2f3aed55b8d51c4b0f3d8cd524252f3a2d748ce4f9e20
1.1 All. 1 Planimetria.pdf	40aa8083ad287601b73d9f821f53aeac66df930e9b527ae3368bc7b2548a01bb
Parere Tecnico.pdf.p7m	f65012dfcc1719db11331ece6810f0fe6e9c1ea3195060328a2970683f1195ea
Parere Legittimità.pdf.p7m	aad8a4a607adcaa12c26340f661b41973101751ba7a62c73da1823eb5621e8c7